

Nuovo ravvedimento. Come regolarizzare le dichiarazioni con errori o presentate in ritardo

Ulteriori chiarimenti delle Entrate su come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso. Con una [circolare, la n. 42/E di oggi](#), l'Agenzia offre una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla [Legge di Stabilità per il 2015 \(Legge n. 190/2014\)](#) e dal [D.Lgs n. 158/2015](#) di riforma del sistema sanzionatorio. Il [documento di prassi](#) affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. La [circolare](#) – che contiene anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e *post* 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale – fornisce inoltre risposta ad alcuni quesiti specifici: dai termini entro cui è possibile **ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo; al ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.**

Quando l'errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza

In caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l'agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:

– per gli errori che possono essere **rilevati durante il controllo automatizzato** o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30 per cento di

ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, **non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro;**

– per correggere errori **non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale**, invece, la sanzione è quella prevista per le *“violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”* di cui all’articolo 8 del D.Lgs n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al comma 1, il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) **e quella per omesso versamento, se dovuto**, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione. In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva.

In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). **Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.**

Quando l’errore viene corretto dopo 90 giorni

Dal 1° gennaio 2016, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza:

– per gli errori che possono essere **rilevati durante il controllo automatizzato o formale**, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30 per cento di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si

applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;

– per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall'articolo 8 citato anche dopo 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa.

Infine, l'Agenzia ribadisce che **oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell'omessa dichiarazione**, anche quando la stessa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Remind sulle comunicazioni per la compliance

L'Agenzia, in attuazione di quanto stabilito dalla [Legge n. 190/2014](#), mette a disposizione dei contribuenti gli elementi e le informazioni su possibili anomalie relative alla dichiarazione: nel corso del 2015 sono state inviate ai contribuenti circa 305.000 comunicazioni, che hanno consentito a moltissimi contribuenti di rimediare a un errore o a una dimenticanza in tempi brevi e con le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Un'attività che sta andando avanti anche nel 2016. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016)*

[Link alle tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale](#)